



# **COMUNE DI FIESCO**

**PROVINCIA di CREMONA**

## **Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche**

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

**IL SINDACO**

*Giuseppe Piacentini*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Fabio Malvassori*

## I – Introduzione generale

### 1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: “L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

## **2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015**

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato "approvato" dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, il 31.03.2015 (deliberazione n. 5).

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la LOMBARDIA il 03.04.2015 a mezzo PEC prot. 1499.

La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal Sindaco con decreto del 24.03.2016 prot. 1430 e con delibera del Consiglio Comunale il 30.04.2016 (deliberazione n. 9) e trasmessa alla Corte dei Conti il 30.03.2016 a mezzo PEC prot. 1508.

Con decreto numero 14745 del 26.07.2016 la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia archiviava gli atti trasmessi evidenziando che il piano era sufficientemente motivato ed in linea con i criteri di legge in materia.

## **II – Le partecipazioni del comune**

### **1. Le partecipazioni societarie**

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 175 / 2016 in quanto tale ha ad oggetto *le società a partecipazione pubblica*,
- quest'ultimo all'art.2 c.1 lettera I) individua, tra le *definizioni*, le "*società*" (*gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile*);
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 19 / 2017, come sopra sub c) punto 2, ha ad oggetto la *ricognizione delle partecipazioni societarie*,

cosicché si deve ritenere che la ricognizione di cui al presente atto debba avere ad oggetto le sole partecipazioni detenute dal Comune nelle società come sopra individuate dal D.Lgs. 175 / 2016, e non anche altri soggetti giuridici (quali, a mero titolo di esempio, le aziende speciali monocomunali o consortili ex artt.114 D.Lgs. 267 / 2000 ed ex art.31 D.Lgs. 267 / 2000, le associazioni e le fondazioni di cui al Titolo II – Capo II del Codice Civile);

CONSIDERATO che, con particolare riferimento a quanto sub c) punto 2.2 (*le partecipazioni indirette sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso*), il D.Lgs. 175 / 2016 prevede quanto segue:

- ex art 2 c.1 lettera b), ai fini del decreto stesso, si intende per «controllo» *la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*
- ex art.2 c.1 lettera m), si intendono per «società a controllo pubblico» *le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);*
- ex art.2, c.1 lettera c), si intende per «controllo analogo» *la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. ...;*
- ex art.2 c.1 lettera d), si intende per «controllo analogo congiunto» *la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;*

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover ~~considerare~~ *includere*, nell'ambito del presente piano di razionalizzazione, le partecipazioni societarie (indirette del Comune) detenute da società partecipate direttamente dal Comune quando in queste ultime il Comune stesso detenga la maggioranza del capitale, nonché quando per la società partecipata direttamente anche in house multicomunale, ma in cui il Comune non detenga la maggioranza del capitale, sussistano le convenzioni o i patti di cui all'art.2 c.1 lettera b) D.Lgs. 175 / 2016;

Il Comune attualmente partecipa al capitale delle società come da allegate schede come da deliberazione numero 19 sezione autonomie della corte dei conti relativa alle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 175/2016 al fine di garantire omogeneità dei dati trasmessi.

### **1.1 Partecipazioni dirette**

Al 23 settembre 2016, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, il Comune di FIESCO risultava, come risulta tutt'ora, titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- **Società Cremasca Reti e Patrimonio (per brevità, SCRP) S.p.A.**, c.f.91001260198, nella misura di n° 1840 azioni, ciascuna del valore nominale di € 5,00 (euro cinque) ciascuna, pari allo **0,46 %** del capitale sociale;
- **Padania Acque S.p.A.**, c.f. 00111860193, nella misura di n° 265.059 azioni, ciascuna del valore nominale di € 0,52 (euro zero/52) ciascuna, pari allo 0,40839 % del capitale sociale.

### **1.2 Partecipazioni indirette**

Al 23 settembre 2016, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, il Comune di FIESCO deteneva, come detiene tutt'ora (salva l'eccezione di cui infra), le seguenti partecipazioni indirette:

- **Consorzio Informatica e Territorio (per brevità, Consorzio It) s.r.l.**, c.f. 01321400192, partecipata al 90% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 90.000,00 - euro novantamila/00) ed al 10% da Padania Acque S.p.A. (valore nominale della quota: € 10.000,00 – euro diecimila/00);
- **Società Cremasca Servizi (per brevità, SCS) s.r.l.**, c.f. 01199970193, partecipata al 65% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 302.036,8 - euro trecentoduemilatrentasei/80);

Per completezza, si precisa che al 23 settembre 2016, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, il Comune di FIESCO deteneva, come detiene tutt'ora (salva l'eccezione di cui infra), le seguenti partecipazioni indirette, che, per quanto più sopra esposto, **NON sono oggetto di "rilevazione"**:

- **SCS Servizi Locali s.r.l. in liquidazione**, c.f. 01430580199, partecipata al 65% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 74.765,60 – euro settantaquattromilasettecentosessantacinque/60), società posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 15.12.2015, estinta e cancellata dal Registro delle Imprese in attuazione della deliberazione assembleare del 27.4.2017 di approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto del residuo attivo;
- **Biofor Energia s.r.l.**, c.f. 01378450199, partecipata al 50% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota € 49.500,00 – euro quarantanovemilacinquecento/00);

- per il tramite di SCS s.r.l., la partecipazione in **LGH S.p.A.**, c.f. 01389070192, nella misura di 8.400.511 azioni, ciascuna del valore nominale di € 1,00 (euro 1/00) ciascuna, pari al 4,433% del capitale sociale;
- **Reindustria (per brevità REI) s.c.r.l.**, partecipata allo 0,34% (valore nominale della quota € 725,09 – euro settecentoventicinque/09).

## 2 - Associazionismo

Per completezza, si precisa infine che il Comune di Fiesco partecipa all'azienda speciale consortile Comunità Sociale Cremasca con una quota del 0,57%.

L'adesione all'azienda speciale consortile Comunità Sociale Cremasca, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazioni in società pubbliche, non è oggetto del presente Piano.

## III – Revisione straordinaria

### 1. Verifica dei presupposti e requisiti di cui agli artt. 4 e 5, D.Lgs. 175/2016

#### 1.1 SCRP S.p.A.

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, la società ha per oggetto:

*"a) l'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione: abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa:*

- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;
  - servizi idrici (distribuzione acqua, servizio di fognatura, depurazione reflui);
  - servizio di distribuzione gas metano;
  - servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto, smaltimento, raccolta differenziata, pulizia aree pubbliche);
  - servizi di urbanizzazione e riqualificazione urbana, vendita di lotti, costruzione e vendita di fabbricati;
  - servizi di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione ed esercizio degli impianti tecnologici degli stabili comunali, manutenzione stabili comunali e gestione impianti termici comunali;
  - produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;
  - produzione e distribuzione di energia termica, anche in cogenerazione;
  - gestione calore e reti di teleriscaldamento;
  - elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;
  - sistemi informativi territoriali, cartografia;
  - trasporto urbano ed extraurbano di persone;
  - impianti sportivi, sociali, culturali;
  - ed in generale di ogni altro servizio qualificato come "pubblico locale" dalla legislazione vigente;
- b) la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate dagli enti locali all'erogazione dei servizi di cui alla lettera a);*

*c) l'espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui alla lettera a);*

*d) l'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati*

*in via esemplificativa e non tassativa*

- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;
- servizio di urbanizzazione e riqualificazione urbana, vendita di lotti, costruzione e vendita di fabbricati;
- servizio di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione stabili comunali, manutenzione ed esercizio impianti tecnologici degli stabili comunali, gestione impianti termici comunali;
- produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- produzione e distribuzione di energia termica, anche in cogenerazione;

- realizzazione e gestione di calore e reti di teleriscaldamento;
  - acquisizione, trasmissione ed elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;
  - sistemi informativi territoriali, cartografia;
- e in generale di ogni altro servizio qualificato come "pubblico locale" non industriale dalla legislazione vigente;
- e) realizzazione e gestione di impianti elettrici e di illuminazione, di centrali termiche, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti a gas e idrici.

La società ha inoltre per oggetto le attività di:

- f) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;
- g) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- h) progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi funzionali o destinate all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;
- i) assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;
- j) fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;
- k) gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;
- l) verifica del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio; il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette ai sensi di legge".

In virtù dell'art. 2.2 dello statuto "La società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in particolare di quanto disposto dall'art. 113 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164, dal D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, ed in generale dalle norme in materia di gestione delle reti, degli impianti e degli altri beni destinati alla produzione dei servizi pubblici locali", mentre ai sensi dell'art. 2.7 "La società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo".

A chiusura, mediante una clausola generale, l'art. 2.9 dello statuto dispone che "In ogni caso, lo svolgimento delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale, dovranno essere realizzate unicamente con riguardo alle finalità istituzionali degli enti locali soci".

SCRIP S.p.A. ha assunto le odierne denominazione e perimetrazione dell'oggetto sociale a seguito della riorganizzazione societaria di Consorzio Cremasco S.p.A., società costituita il 16.10.1994 attraverso la trasformazione del preesistente Consorzio Cremasco.

Avuto riguardo all'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, la società espleta la propria attività a livello sovracomunale, per conto e nell'interesse dei Comuni dell'intero bacino territoriale del cd. "Cremasco" (la compagine sociale è formata da 52 Comuni oltre alla Provincia di Cremona).

In tale veste, l'attività di SCRIP S.p.A. ricade in più d'una delle categorie individuate dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, ed in particolare:

- nel quadro della lettera a), e dunque della produzione di servizi d'interesse generale, la società concorre all'erogazione del servizio idrico integrato, quale società patrimoniale proprietaria di parte della rete e degli impianti assegnati in uso a Padania Acque S.p.A. (permane in capo ad SCRIP la gestione dei rapporti con i soggetti terzi, a tutela del patrimonio indisponibile destinato al servizio pubblico);
- parimenti nel quadro della lettera a), la società si occupa di gestire il canile sovracomunale ed i 54 impianti fotovoltaici collocati presso edifici di proprietà dei Comuni, per una potenza complessiva installata di 2,4 MW;

- sotto altro profilo, in forza del contratto d'affitto d'azienda stipulato con la controllata Biofor Energia s.r.l., SCRP gestisce l'impianto, sito nel territorio di Castelleone, di produzione d'energia elettrica e termica dalla combustione del biogas generato dal processo di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (forsu), degli effluenti zootecnici e delle biomasse vegetali, parte integrante della dotazione impiantistica per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani contemplata dal piano provinciale dei rifiuti di Cremona;
- ancora, sempre nel quadro della lettera a), mediante la controllata SCS s.r.l., SCRP partecipa alla compagine sociale di LGH S.p.A., società multiutility, gestore dei servizi di distribuzione del gas naturale ed igiene ambientale in una significativa parte del Cremasco, ed in particolare per il Comune di Crema, primo azionista di SCRP;
- nel quadro della lettera d), SCRP si occupa dell'autoproduzione di servizi strumentali per conto dei Comuni soci, da ultimo la progettazione, realizzazione e messa in opera del "progetto varchi territoriali", ovvero un sistema di videosorveglianza su base sovracomunale, composto da un apparato coordinato ed integrato di varchi elettronici installati nei principali punti di accesso agli abitati degli enti locali coinvolti;
- nel quadro della lettera e), a fronte dell'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 33ter, legge 221/2012, nelle more della qualificazione ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 50/2016, SCRP espleta le funzioni di centrale di committenza e di fornitore di servizi ausiliari di committenza per conto ed a favore dei Comuni soci (tra le procedure delegate ad SCRP, vi sono: la procedura di gara di dialogo competitivo per l'affidamento dei servizi ambientali dei Comuni del Cremasco; le procedure di gara per l'affidamento, da parte del Comune di Crema, della concessione di gestione del centro natatorio comunale, della gestione della pubblica illuminazione ed impianti semaforici in regime di partenariato pubblico privato, della gestione e riqualificazione del bocciodromo comunale, della realizzazione della nuova pista d'atletica della frazione di Ombriano, della realizzazione della nuova stazione degli autobus in connessione con la stazione ferroviaria cittadina; la gara per l'affidamento del servizio mensa del Comune di Madignano).

Alla luce delle considerazioni che precedono, data la sussumibilità dei servizi svolti da SCRP alle attività di cui alle lettere a), d) ed e) dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, nonché all'art. 4, comma 7, Decreto cit. (con riferimento alla produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili), si ravvisa la sussistenza della condizione di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, poiché SCRP è concretamente incaricata di produrre servizi (pubblici, strumentali e di committenza) strettamente necessari alla finalità istituzionali dei Comuni soci.

Pertanto, con riferimento alla gestione dell'impianto di biodigestione anaerobica, di proprietà della controllata Biofor Energia s.r.l., si rileva, inoltre, che, nelle more dell'attivazione degli ambiti territoriali ottimali su base provinciale, i Comuni mantengono la competenza nell'organizzazione e gestione dei servizi ambientali, come stabilito dall'art. 198, D.Lgs. 152/2006 (ed in tal senso confermato con parere n. 20/2014 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia)

Con riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, non risultano percorribili né l'internalizzazione, in capo ai singoli Comuni, né l'esternalizzazione, mediante concessione a terzi, delle attività svolte da SCRP.

In primo luogo, poiché talune attività della società non possono essere demandate né ai singoli Comuni, né ad operatori privati: è il caso della proprietà di reti ed impianti idrici d'interesse sovracomunale (non divisibili tra i Comuni, non cedibili a terzi), così come dell'attività di centrale di committenza (ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 50/2016, nessuno dei Comuni soci può bandire direttamente gare oltre le limitate soglie e casistiche fissate dai primi due commi del citato art. 37 del codice dei contratti pubblici.

In secondo luogo, quanto all'espletamento dei servizi pubblici locali e strumentali dianzi illustrati, SCRP svolge i servizi su un vasto bacino, per dimensioni demografiche ed estensione territoriale, assicurando un'efficiente gestione data dalle economie di scala e dalla cooperazione tra i 52 Comuni soci.



Con riferimento all'art. 5, comma 2, SCRP genera i propri ricavi attraverso, essenzialmente, la percezione della componente tariffaria del servizio idrico integrato di remunerazione del capitale investito riferita alle reti ed impianti di sua proprietà, dai corrispettivi applicati ai Comuni a fronte dei servizi loro resi, dalla commercializzazione dei "certificati verdi" correlati alla produzione d'energia elettrica del gestito impianto di Biofor Energia, dalla corresponsione degli incentivi alla produzione d'energia elettrica mediante i pannelli fotovoltaici, nonché, infine, dai proventi finanziari derivanti dalla partecipazione in LGH S.p.A. per il tramite di SCS s.r.l..

Pertanto, al fuori dei corrispettivi riconosciuti per i servizi prestati da SCRP, le amministrazioni socie non erogano contributi in conto capitale od in conto esercizio, né altre forme di finanziamento qualificabili come aiuti di stato.

## **1.2 Padania Acque S.p.A.**

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la società ha ad oggetto le seguenti attività:

- “ servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, costituito dalla gestione dei servizi pubblici locali di distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, comprensivi delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi plurimi; della raccolta, del collettamento, del trattamento, della depurazione, dello smaltimento e dello scarico delle acque reflue urbane ed industriali;*
  - studio, progettazione, costruzione e direzione opere e lavori di reti ed impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;*
  - gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle infrastrutture, delle reti, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, proprie o di terzi, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;*
  - progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei coli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;*
  - attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi;*
  - servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;*
  - commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili;*
  - studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;*
  - progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione.*
  - La raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.*
- 2. La società potrà assumere, ai sensi di legge, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).*
  - 3. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.*

*4. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo, così come sarà ogni anno acclarato nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo".*

A seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione, con efficacia dall'1.12.2015, della controllata Padania Acque Gestione S.p.A., Padania Acque S.p.A. è subentrata quale affidataria "in house" del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cremona, come da deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 25, del 9.12.2015.

L'affidamento, avente durata di 30 anni a decorrere dall'1.1.2014, è regolato dalla convenzione di gestione stipulata il 31.3.2017 in attuazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12, del 27.5.2016.

Avuto riguardo all'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, ricorrono i presupposti per il mantenimento della partecipazione nel capitale di Padania Acque S.p.A., poiché la società è gestore del servizio idrico integrato in tutto il territorio provinciale e dunque produce un servizio d'interesse economico generale (cfr. art. 4, comma 2, lett. a, Decreto cit.).

La partecipazione del Comune è imposta dall'art. 149bis, comma 1, D.Lgs. 152/2006, che ammette la gestione "in house" del servizio idrico integrato qualora sussistano i requisiti prescritti dall'ordinamento europeo, tra cui la partecipazione al capitale (interamente pubblico) dei Comuni compresi nel perimetro dell'ambito territoriale ottimale.

Avuto riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, la comparazione con altre modalità di gestione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, è stata svolta dal competente ente di governo d'ambito, ovvero dall'Ufficio d'Ambito, mediante la relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012, da ultimo aggiornata e nuovamente adottata con la summenzionata deliberazione n. 12, del 27.5.2016.

La convenzione di gestione regola i rapporti economici tra l'Ufficio d'Ambito e Padania Acque, la quale eroga i servizi idrici a fronte degli introiti tariffari rimessi alla potestà regolatoria dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi), le cui deliberazioni disciplinano le forme d'intervento delle amministrazioni locali compatibili con i vincoli normativi in tema di aiuti di stato.

### **1.3 Consorzio It s.r.l.**

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto, la società ha per oggetto:

- "- fornitura di software e consulenza informatica;*
- fornitura di hardware, anche mediante mandati di agenzia, e consulenza sui sistemi hardware;*
- ricerche statistiche, studi e rilevazioni sul territorio e la popolazione residente; elaborazione di sistemi per la pianificazione territoriale;*
- consulenza amministrativa e gestionale, controllo di gestione e controllo di qualità;*
- analisi organizzative e valutazione del personale;*
- elaborazione di dati contabili e di dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;*
- progettazione e valutazione di sistemi di sicurezza sul lavoro e ambientali;*
- formazione e gestione di banche dati per conto proprio di soci e di terzi;*
- realizzazione e gestione di infrastrutture per la trasmissione di contenuti multimediali;*
- implementazione di sistemi di gestione aziendale per la qualità;*
- supporto alla realizzazione di Carte di Servizi;*
- supporto alla progettazione e realizzazione e gestione di sistemi di rilevazione e valutazione della qualità attesa e percepita e del posizionamento aziendale rispetto al mercato;*
- progettazione di base dati cartografici e delle reti tecnologiche;*
- realizzazione di cartografie informatizzate;*
- fornitura di software di base e applicativi per la gestione della cartografia, dei dati catastali, delle pratiche edilizie, dei PRG/PGT e dei tributi;*
- gestione di Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) per le applicazioni inerenti le reti tecnologiche;*
- supporto organizzativo per l'introduzione e l'avvio del S.I.T.;*

- *supporto per la connessione del S.I.T. alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, province, Comuni, ecc.);*
- *acquisizione di dati in campo relativi alle reti tecnologiche;*
- *studi di fattibilità per l'ottimizzazione di reti tecnologiche;*
- *supporto per la connessione del SIT alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, Province, Comuni ecc.);*
- *analisi ambientali e sistemi di gestione ambientale con riferimento alle norme UNI EN ISO 14000/96 e/o al Regolamento EMAS e successive evoluzioni normative;*
- *sistemi integrati Qualità/Sicurezza/Ambiente;*
- *progettazione e realizzazione di interventi formativi interaziendali o all'interno di singole aziende o Enti;*
- *gestione ed erogazione di servizi tecnici per i Comuni"*

La società svolge attività di consulenza e progettazione di servizi ed infrastrutture tecnologiche per i Comuni soci, con riguardo a software, hardware ed assistenza.

In particolare, per conto dei Comuni soci, Consorzio It provvede: all'implementazione della rete di banda larga, alla centralizzazione degli applicativi mediante server informatico sovracomunale, alle soluzioni di "disaster recovery" per assicurare la continuità dei servizi informativi e la protezione dei dati in conformità alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, alla gestione del "progetto Icaro" per la registrazione on line delle nascite, allo sviluppo dello sportello unico attività produttive virtuali per la gestione on line delle pratiche, alla gestione del sistema informativo territoriale ed in generali ai servizi cartografici connessi alle funzioni di pianificazione dei Comuni soci.

Le descritte attività appaiono senz'altro inquadrabili come servizi strumentali all'esercizio delle funzioni proprie dei Comuni soci, riconducibili quindi alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. 175/2016.

Consorzio It funge quindi da braccio operativo per la costante evoluzione tecnologica dei Comuni soci e la messa in rete dei rispetti apparati informativi.

Alla luce di quanto riferito, la società svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dei Comuni soci, poiché i servizi informatici dalla stessa resi sono materialmente preordinati all'esercizio delle funzioni amministrative in capo agli enti.

Con riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, l'attività di Consorzio It non appare utilmente espletabile direttamente dai Comuni, in quanto privi delle professionalità necessarie. I servizi resi da Consorzio It potrebbero essere, in parte, esternalizzati, ma verrebbero meno le economie di scala date dall'estensione territoriale dell'attività della società (che opera nell'intera provincia di Cremona, essendo partecipata da SCRP e Padania Acque), nonché il pieno controllo sui sistemi informativi da parte dei Comuni soci.

Ad ogni buon conto l'economicità degli affidamenti assentiti a Consorzio It è oggetto di puntuale e preventiva verifica da parte dei Comuni interessati, a ciò tenuti dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.

#### **1.4 SCS s.r.l.**

La società svolge l'attività di holding dei Comuni cremaschi per la partecipazione nel capitale di LGH S.p.A., della quale detiene il 4,433% del capitale sociale.

SCS s.r.l. è dunque la società veicolo attraverso la quale i Comuni cremaschi concorrono ad esercitare il ruolo di partner di minoranza di A2A S.p.A. (socio di maggioranza assoluta di LGH S.p.A.), in coordinamento con gli altri partner minoritari, ovvero AEM Cremona S.p.A. (per il Comune di Cremona), ASM Pavia S.p.A. (per il Comune di Pavia), Astem S.p.A. (per il Comune di Lodi) e Cogeme S.p.A. (per i Comuni dell'ovest bresciano), già soci fondatori della multiutility Linea Group Holding – LGH S.p.A. e partecipi, con SCS s.r.l., all'accordo di partnership industriale e societaria in forza del quale A2A S.p.A. ha acquisito il 51% del capitale di LGH.

Nel quadro dell'operazione che ha portato all'alleanza industriale e societaria con A2A gli originari soci pubblici di LGH hanno sottoscritto, il 4.8.2016, un apposito sub-patto parasociale, avente ad

oggetto l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner di minoranza loro riconosciute dall'accordo con A2A.

Le intese raggiunte con le altre società patrimoniali e regolate dal sub-patto del 4.8.2016 presuppongono l'unitarietà del soggetto portatore degli interessi dei Comuni cremaschi e dunque il mantenimento di SCS s.r.l., il cui scioglimento o fusione con SCRP non appaiono percorribili nell'immediato.

Non lo scioglimento, poiché verrebbe meno l'unità soggettiva all'interno del sub-patto, in quanto il 35% del capitale di SCS s.r.l. fa capo al Comune di Crema, per il tramite la holding comunale Cremasca Servizi s.r.l. (società che il Comune di Crema intende peraltro porre in liquidazione).

Non la fusione con la controllante SCRP, poiché ne conseguirebbe una profonda alterazione dei rapporti di forza tra i Comuni soci, in quanto aumenterebbe significativamente il peso percentuale del Comune di Crema.

In conclusione, nelle more dell'individuazione di una soluzione condivisa per il suo superamento, SCS s.r.l. è ad oggi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci in quanto costituisce l'anello di collegamento con LGH, attuale gestore dei servizi di igiene ambientale, distribuzione del gas naturale, teleriscaldamento e telecomunicazione nel territorio della maggior parte dei Comuni soci, *in primis* il Comune di Crema, ovverosia servizi d'interesse generale che rientrano nella categoria di attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Peraltro, al tempo stesso l'attività svolta da SCS s.r.l. è riconducibile pure alle ipotesi definite dall'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, poiché la società è proprietaria e gestore di alcuni impianti fotovoltaici per la produzione d'energia elettrica installati presso edifici comunali.

## **2. Verifica delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016**

Per le ragioni dianzi illustrate non si procede alla verifica con riferimento ad SCS Servizi Locali s.r.l. (la società è stata cancellata a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, di cui all'assemblea dei soci del 27.4.2017) ed a LGH S.p.A. (la società è qualificabile come "quotata in borsa" e controllata da "quotata in borsa", rispettivamente, in considerazione dell'avvenuto collocamento, nel novembre 2013, di un eurobond quotato in Lussemburgo, nonché dell'assoggettamento al controllo di A2A S.p.A., quotata alla Borsa di Milano, dopo l'acquisto del 51% del capitale sociale perfezionato con atto del 4.8.2016).

### **2.1 SCRP S.p.A.**

**A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016**

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di SCRP S.p.A. è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, commi 2, lettere a), d) ed e), e 7, del D.Lgs. 175/2016.

**B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti**

La Società ha un organo amministrativo collegiale, nella forma di un Consiglio di Amministrazione costituito da 4 componenti, compreso il presidente, a fronte di un numero di lavoratori dipendenti pari a 14 (al 31.12.2016).

**C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di SCRP S.p.A..

**D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro**

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12 *quinquies*, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 8.516.727 (più precisamente: euro 8.512.863,00 per l'anno 2015, euro 8.282.229,00 per l'anno 2014 ed euro 8.755.089,00 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12 *quinquies*, Decreto cit..

***E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti***

Il presente parametro non trova applicazione in quanto la società eroga servizi d'interesse generale.

In ogni caso, la Società ha registrato utili netti negli ultimi quattro bilanci approvati, e vale a dire: euro 2.940.119,00 (esercizio 2016); euro 120.261,00 (esercizio 2015), euro 131.188,00 (esercizio 2014), euro 197.753,00 (esercizio 2013).

***F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento***

Nell'ottica del contenimento dei costi è intendimento di SCRP procedere, nel corso del 2018, alla fusione per incorporazione della controllata Consorzio It s.r.l. (ad oggi la società non sostiene alcun costo per gli organi di amministrazione e controllo, ma la fusione darebbe luogo a risparmi legati alla riduzione di costi amministrativi, quali ad esempio l'eliminazione delle duplicazioni nella tenuta della contabilità e nelle dichiarazioni di carattere fiscale e previdenziale), nonché alla fusione per incorporazione di SCS s.r.l. o, comunque allo scioglimento della medesima società controllata, con assegnazione della quota in LGH direttamente in capo ad SCRP, previa necessaria intesa tra il Comune di Crema, quale primo socio di SCRP e detentore del 35% (attraverso Cremasca Servizi s.r.l.) di SCS s.r.l., e gli altri Comuni soci di SCRP (e l'opportuna, preventiva, verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle società patrimoniali che, con SCS s.r.l., hanno stipulato il sub-patto parasociale, sottoscritto il 4.8.2016, per l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH).

***G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4***

Per quanto sopra riferito, l'unico servizio a rete di rilevanza economica cui, in parte, concorre SCRP, quale affittuaria e gestore dell'impianto di biodigestione anaerobica di proprietà di Biofor Energia s.r.l., è dato dalla gestione rifiuti (con riguardo al segmento di recupero).

A prescindere dalla mancata attivazione della gestione d'ambito provinciale e dalla non ancora intervenuta conclusione della procedura selettiva svolta dalla stessa SCRP con riferimento al gestore del servizio rifiuti dell'area del Cremasco, si rileva che ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge 27/2012, la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti non è necessariamente riservata al all'affidatario del servizio a rete di gestione rifiuti, di talché non sussiste alcun vincolo normativo di aggregazione.

**2.2 Padania Acque S.p.A.**

***A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016***

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di PADANIA ACQUE S.p.A. rientra senza dubbio nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), D.Lgs. 175/2016.

***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti***

La Società ha un organo amministrativo collegiale, nella forma di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, incluso il presidente, a fronte di un numero di lavoratori dipendenti pari a 168 (al 31.12.2016).

**C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di Padania Acque S.p.A..

**D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro**

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, anche prescindendo dall'incidenza sul fatturato dell'incorporata Padania Acque Gestioni S.p.A., il fatturato medio (escluse le variazioni delle rimanenze e gli incrementi delle immobilizzazioni) è pari ad euro 19.327.815 (più precisamente: euro 46.187.709 per l'anno 2015, euro 5.328.499 per l'anno 2014 ed euro 6.467.237 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, Decreto cit..

**E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**

Il presente parametro non trova applicazione in quanto la società eroga servizi d'interesse generale.

In ogni caso, la Società ha registrato utili netti negli ultimi sei bilanci approvati, e vale a dire: euro 2.155.796,00 (esercizio 2016); euro 1.006.671 (esercizio 2015); euro 245.719 (esercizio 2014); euro 159.630 (esercizio 2013); euro 221.074 (esercizio 2012); euro 235.778 (esercizio 2011).

**F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento**

**G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4**

Padania Acque S.p.A. scaturisce essa stessa da un processo di aggregazione che ha portato al superamento della frammentazione verticale ed orizzontale nella gestione del servizio idrico integrato nell'interno ambito territoriale ottimale di Cremona.

### **2.3 Consorzio It s.r.l.**

**A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016**

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di Consorzio It s.r.l. è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, commi 2, lettera d), del D.Lgs. 175/2016.

**B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti**

La Società è retta da un amministratore unico a fronte di un numero di lavoratori dipendenti pari a 9 (al 31.12.2016).

**C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di Consorzio It s.r.l..

**D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro**

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e

quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 1.286.259,67 (più precisamente: euro 1.417.011,00 per l'anno 2015, euro 1.347.322,00 per l'anno 2014 ed euro 1.094.446,00 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12 *quinquies*, Decreto cit..

***E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti***

L'ipotesi non ricorre perché Consorzio It s.r.l. ha chiuso con un risultato positivo gli esercizi 2014 (utile netto di euro 1.958) e 2012 (utile netto di euro 19.097), fronte delle perdite registrate nei bilanci degli esercizi sociali degli anni 2016, 2015 e 2013, nonché, invece, dell'utile netto conseguito con il bilancio 2011 (euro 215).

***F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento***

Nell'ottica del contenimento dei costi è intendimento di SCRP procedere, nel corso del 2018, alla fusione per incorporazione della controllata Consorzio It s.r.l. (ad oggi la società non sostiene alcun costo per gli organi di amministrazione e controllo, ma la fusione darebbe luogo a risparmi legati alla riduzione di costi amministrativi, quali ad esempio l'eliminazione delle duplicazioni nella tenuta della contabilità e nelle dichiarazioni di carattere fiscale e previdenziale).

***g) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4***

La peculiarità dell'attività di Consorzio It non consente di procedere all'aggregazione con altre società operanti nel medesimo settore perché verrebbe meno la natura "in house" della società e quindi la legittimazione all'affidamento diretto dei servizi informatici e tecnologici ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

## **2.4 SCS s.r.l.**

***A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016***

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di SCS s.r.l. è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, commi 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016, poiché la società è strumento per la partecipazione, quale partner minoritario, all'accordo di partnership industriale e societaria tra LGH ed A2A, in forza del quale le società patrimoniali (tra cui SCS s.r.l.) originarie socie di LGH S.p.A. permangono quali azioniste di minoranza nel capitale della società multiservizi passata sotto il controllo di A2A S.p.A..

Al tempo stesso la società rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, poiché è proprietaria e gestisce alcuni impianti fotovoltaici per la produzione d'energia elettrica installati presso edifici comunali.

***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti***

La società è priva di dipendenti ed amministrata congiuntamente (e gratuitamente) dai soci SCRP e Cremasca Servizi s.r.l..

L'assenza di dipendenti non è di per se stessa indice di inefficienza. Al proposito giova richiamare la costante interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell'art. 1, comma 611, legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, con risparmio sull'altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015).

***C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali***

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o similare a quello di SCS s.r.l..

***D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro***

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12 *quinquies*, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 41.735 (più precisamente: euro 17.370,00 per l'anno 2015, euro 33.795,00 per l'anno 2014 ed euro 74.040,00 per l'anno 2013) e dunque inferiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12 *quinquies*, Decreto cit..

Senonché, avuto riguardo ai proventi percepiti quale socia di LGH, SCS s.r.l. ha ricevuto dividendi pari ad euro 606.149 nell'anno 2015, ad euro 723.760 nell'anno 2014 ed euro 452.350 nell'anno 2013.

***E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti***

In disparte del concorso di SCS s.r.l. all'erogazione dei servizi d'interesse generale espletati dalla partecipata LGH S.p.A., l'ipotesi non ricorre perché SCS s.r.l. ha chiuso con un risultato positivo tutti gli ultimi cinque bilanci: euro 4.289.140 nell'anno 2016; euro 547.021 nell'anno 2015; euro 705.608 nell'anno 2014; euro 448.595 nell'anno 2013; euro 762.324 nell'anno 2012 (euro 923.551 nell'anno 2011);

***F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento***

Come s'è già riferito, SCS s.r.l. è direttamente amministrata dai soci, sicché, con riguardo agli organi sociali, l'unico costo sostenuto è quello dell'organo di controllo e revisione contabile (euro 1.456 annui, come da bilanci 2016 e 2015).

Ciò non di meno, è intendimento della controllante SCRP addivenire alla fusione per incorporazione di SCS s.r.l. o, comunque, allo scioglimento della medesima società controllata, con assegnazione della quota in LGH direttamente in capo ad SCRP, previa necessaria intesa tra il Comune di Crema, quale primo socio di SCRP e detentore del 35% (attraverso Cremasca Servizi s.r.l.) di SCS s.r.l., e gli altri Comuni soci di SCRP (e l'opportuna, preventiva, verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle società patrimoniali che, con SCS s.r.l., hanno stipulato il sub-patto parasociale, sottoscritto il 4.8.2016, per l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH).

***G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4***

SCS s.r.l. ha già preso parte ad un importante processo di aggregazione tra società operanti nel settore dei servizi pubblici a rete, dapprima con l'ingresso in LGH S.p.A., successivamente attraverso la partnership industriale e societaria tra LGH ed A2A.

**3. Esiti ed obiettivi finali della revisione**

**3.1** In considerazione delle considerazioni ed analisi dianzi esposte, il Comune di FIESCO ritiene di dover mantenere le seguenti partecipazioni societarie (dirette ed indirette) oggetto della rilevazione:

- SCRP S.p.A.
- Padania Acque S.p.A.
- Consorzio It s.r.l.
- SCS s.r.l.



Si dà atto che inoltre il Comune continua a detenere le seguenti partecipazioni societarie indirette non oggetto di rilevazione:

- REI s.c.r.l.
- LGH S.p.A. (per il tramite di SCS s.r.l. e ferma restando la parziale e limitata applicazione del D.Lgs. 175/2016, in quanto società quotata in borsa).

**3.2 Il Comune assume quali obiettivi di razionalizzazione:**

- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di Consorzio.it s.r.l. nella controllante SCRP S.p.A. (con l'obiettivo di conseguire risparmi sui costi amministrativi di gestione per via del superamento di alcune duplicazioni);
- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di SCS s.r.l. nella controllante SCRP S.p.A. o, in alternativa, lo scioglimento di SCS s.r.l., purché intervenga la necessaria intesa tra il Comune di Crema e gli altri Comuni soci di SCRP S.p.A., nonché previa verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle altre società patrimoniali partecipi del sub-patto parasociale del 4.8.2016 avente ad oggetto l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH S.p.A. (la dismissione di SCS s.r.l. consentirebbe risparmi per l'eliminazione dei costi amministrativi di gestione, già fortemente contenuti, come sopra illustrato).

***Relativamente alle azioni di mantenimento o razionalizzazione si rimanda alle singole schede all'uopo predisposte.***